REGOLAMENTO (CEE) N. 1400/84 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1984

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (4),

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi ed organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di butteroil parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 (6); che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamente sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.
(3) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(4) GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A	B
1. Programma:	1983	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 29 luglio 1983	
2. Beneficiario	PAM	
3. Paese di destinazione	Cina	
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—	
6. Quantitativo totale	407 t	260 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento	
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco	
9. Caratteristiche specifiche	—	
10. Imballaggio	(4)	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« CHINA 2647 / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / FOR FREE DISTRIBUTION /	
	XINGANG »	SHANGHAI »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 agosto 1984	
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	4 giugno 1984	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:		
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 agosto 1984	
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	11 giugno 1984	
15. Varie	—	

Designazione della partita	C
1. Programma:	1983
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 29 luglio 1983
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Mozambico
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
6. Quantitativo totale	105 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Francese
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	«MOÇAMBIQUE 2477 PX / MAPUTO / ACÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR MUNDIAL»
12. Periodo d'imbarco	Prima del 30 giugno 1984
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento francese conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83

Designazione della partita	D
1. Programma:	1983
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 29 luglio 1983
2. Beneficiario	PAM
3. Paese di destinazione	Pakistan
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (2) (3)	—
6. Quantitativo totale	250 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Belga
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	«KARACHI-2483 / SUPPLIED BY THE WORLD FOOD PROGRAMME»
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 agosto 1984
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	4 giugno 1984
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 agosto 1984
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	11 giugno 1984
15. Varie	—

Designazione della partita	E	F
1. Programma:	1983	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 29 luglio 1983	
2. Beneficiario	Repubblica dell'India	
3. Paese di destinazione		
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario (3)	Embassy of India, (Attn. Mr Chawla — Counsellor), Chaussée de Vleurgat 217, 1050 Bruxelles (tel.: 02/640 91 40; telex: 22510 INDEMB B)	
6. Quantitativo totale	700 t	200 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento	
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco	
9. Caratteristiche specifiche	—	
10. Imballaggio	5 kg	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	«BOMBAY / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY»	
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1984	Prima del 15 agosto 1984
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	4 giugno 1984	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:		
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 luglio 1984	Prima del 31 agosto 1984
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	11 giugno 1984	
15. Varie	—	

Designazione della partita	G
1. Programma:	1983
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 29 luglio 1983
2. Beneficiario	Repubblica dell'India
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (3)	Embassy of India, (Attn. Mr Chawla — Counsellor), Chaussée de Vleurgat 217, 1050 Bruxelles (tel.: 02/640 91 40; telex: 22510 INDEMB B)
6. Quantitativo totale	500 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Irlandese
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	20 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« CALCUTTA / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1984
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	4 giugno 1984
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 luglio 1984
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	11 giugno 1984
15. Varie	—

Designazione della partita	H	I	K
1. Programma:	1982		
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio		
b) attribuzione	Regolamento (CEE) n. 1040/82 del Consiglio		
2. Beneficiario	Repubblica dell'India		
3. Paese di destinazione			
4. Fase e luogo di consegna	fob		
5. Rappresentante del beneficiario (3)	Embassy of India, (Attn. Mr Chawla — Counsellor), Chaussée de Vleurgat 217, 1050 Bruxelles (tel.: 02/640 91 49; telex: 22510 INDEMB B)		
6. Quantitativo totale	994 t	400 t	300 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento		
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Olandese	Britannico	Francese
9. Caratteristiche specifiche	—		
10. Imballaggio	20 kg		
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	«BOMBAY /	«CALCUTTA /	«MADRAS /
	SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY»		
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 luglio 1984		
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	4 giugno 1984		
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:			
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 luglio 1984		
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	11 giugno 1984		
15. Varie	—		

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.

(2) Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 229 del 26 agosto 1983, pagina 2.

(3) L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessarri.

(4) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad una trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.